



COMUNE DI
GUSPINI

AREA URBANISTICA OPERE PUBBLICHE
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER IL
COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera di C.C. n.75 del 29-10-2013

INDICE

TITOLO I – CONTENUTI GENERALI

ART.1 - Obiettivi

ART.2 - Oggetto del regolamento

ART.3 - Localizzazioni, configurazione e articolazione delle aree

TITOLO II – NORME DI EDILIZIA E URBANISTICA COMMERCIALE

ART.4 - Caratteristiche tipologiche dei chioschi

ART.5 - Modalità di rilascio del titolo autorizzativi edilizio

ART.6 - Oggetto dell'autorizzazione alla vendita

ART.7 - Limitazioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART.8 - Oneri e polizza fidejussoria

ART.9 - Infrazioni e sanzioni

TITOLO I – CONTENUTI GENERALI

ART.1 – Obiettivi

1. Il presente regolamento si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione del regolamento stesso:

- a) Dettare prescrizioni urbanistiche per l'uso pubblico del suolo;
- b) Definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni edilizie relative alle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico.

ART.2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione delle strutture da realizzare su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo determinato.

ART.3 – Localizzazione, configurazione e articolazione delle aree

1. Le aree destinate al commercio su aree pubbliche di cui al presente regolamento, sono quelle indicate nell'art.13 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche Scoperte approvato con Deliberazione n.60 del 09.08.2011.

2. Nelle aree individuate, ove prevista la realizzazione di chioschi, possono essere installate strutture di superficie coperta non superiori a mq. 35,00.

3. La superficie coperta è data dalla proiezione dei fili esterni delle strutture e degli eventuali tamponamenti perimetrali, compresi gli sporti.

4. Nella superficie utile sono compresi i vani per la vendita, i vani tecnici, i servizi igienici, nonché i locali per la somministrazione di alimenti e bevande, incluse tettoie, tende e altre strutture fisse.

TITOLO II – NORME DI EDILIZIA E URBANISTICA COMMERCIALE

ART.4 – Caratteristiche tipologiche dei chioschi

1. I chioschi, da ubicarsi su suolo pubblico, devono avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione.

2. Gli stessi devono essere realizzati rispettando le seguenti indicazioni:

- a) materiali: i tamponamenti esterni e le finiture devono essere costituiti in legno;
- b) impianti tecnici esterni: devono essere inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge;
- c) insegne ed eventuali tende: devono essere previste già in fase di progetto ed organicamente inserite nella struttura. E' comunque possibile l'applicazione di una tenda avvolgibile sul lato prospiciente il banco di vendita, sporgente per non più di 1,40 m., il cui bordo esterno dovrà avere una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. Le tende devono essere di colore intonato alla struttura del chiosco, da concordarsi con l'Ufficio Tecnico comunale.

3. L'altezza della linea di gronda dei chioschi e degli altri impianti o attrezzature anche a carattere provvisorio non deve essere superiore a 3,00 m. e inferiore a 2,50 m..

4. Le coperture dei chioschi devono essere a falde inclinate con pendenza inferiore a 35 %.

5. L'altezza media interna non deve comunque essere inferiore a 3,00 m..

ART.5 – Modalità di rilascio del titolo autorizzativo edilizio

1. La DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa di Attività Produttive) per l'installazione di un chiosco, redatta secondo la procedura SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), deve essere corredata dai seguenti dati e documenti:

- a) titolo per la disponibilità dell'area (concessione per l'occupazione di suolo pubblico);
- b) stralcio del P.U.C. ed estratto di mappa catastale, con individuazione esatta dell'area;
- c) documentazione fotografica dei luoghi interessati dall'installazione;
- d) planimetria in scala non inferiore a 1:200 con l'indicazione dell'area pubblica in cui ricade l'intervento

e) progetto esecutivo con planimetria, sezioni e prospetti quotati del chiosco e degli altri impianti o attrezzature per lo svolgimento dell'attività (compresi gli impianti tecnici e i camini) in scala non inferiore a 1:50 con riportate tutte le dimensioni dei manufatti e il calcolo della superficie utile di progetto, nel rispetto dei limiti di cui all'art.3 del presente regolamento;

f) relazione tecnico-illustrativa delle opere e delle attività previste, dichiarazione di rispetto delle leggi n.13/1989, n.46/1990 e n.10/1991 e presentazione dei relativi progetti se dovuti;

2. I documenti di cui al comma 1 (tranne la lettere a) devono essere a firma di un tecnico abilitato.

3. Nel caso di realizzazione di strutture provvisorie e/o stagionali occorre presentare in occasione di ogni installazione , una dichiarazione di corretto montaggio della struttura stessa, a firma di un tecnico abilitato. I documenti di cui al comma 1 devono essere ripresentati all'atto di nuova installazione.

ART.6 –Localizzazione dei chioschi e degli impianti e attrezzature

1. La distanza dei chioschi dal confine stradale all'interno dei centri abitati, non dovrà essere inferiore a m.2,00.

2. La distanza dei chioschi e degli altri impianti o attrezzature anche a carattere provvisorio, da curve, dossi, biforcazioni, fermate dei bus, all'interno dei centri abitati, non dovrà comunque essere inferiore a 10 m.

3. Le installazioni non dovranno in ogni caso costituire occlusione a prese di luce, ingressi, vetrine di negozi.

ART.7 –Limitazioni

1. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, o all'area di pertinenza dell'esercizio, senza avere prima ottenuto l'autorizzazione da parte del Comune.

2. All'esterno dei chioschi, delle superfici coperte e delle aree per le quali è stata fatta richiesta di occupazione di suolo pubblico è vietato installare o mettere a disposizione del pubblico sedili, panchine, tavoli o altro sui quali potersi intrattenere, salvo autorizzazioni stagionali. In generale è vietata l'installazione di ogni genere di struttura, anche provvisoria, all'esterno dei chioschi e delle superfici coperte (ad esempio bacheche, insegne pubblicitarie, contenitori, frigoriferi, ecc.) e il deposito di materiali di servizio all'attività, salvo autorizzazioni stagionali.

TITOLO III –DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 8 – Oneri e polizza fidejussoria

1. Per l'installazione del chiosco non è richiesto il pagamento di alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto dovuto per la concessione di suolo pubblico.

2. Al fine di ottenere il titolo abilitativo per l'installazione dovrà essere presentata apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia della totale rimozione della struttura e ripristino dei luoghi a scadenza della concessione di suolo pubblico, il cui importo verrà calcolato all'atto dell'assegnazione.

ART. 9 – Infrazioni e sanzioni

1. I titolari di attività di commercio su aree pubbliche sono tenuti al rispetto del presente regolamento, delle normative in esso richiamate, nonché delle altre disposizioni di legge vigenti. Il mancato rispetto delle normative stesse costituisce infrazione e comporta l'applicazione delle sanzioni in esse previste.